



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 1.12.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27805 R.A.C.C. dell'anno 2013

TRA

... elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2 presso lo studio dell'Avv.to Francesco Americo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

E

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Politecnico snc presso la sede legale dell'Ente, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dall'Avv.to Cristina Marabottini dell'Unità Legale e Contenzioso dell'ASI,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 25.7.2013 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato assunto il 17.6.2004 dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di Tecnologo- secondo livello, 1° fascia stipendiale; di volere chiedere il riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato presso lo stesso Ente convenuto che non l'ha riconosciuta al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, avvenuta a seguito di partecipazione ad un concorso per titoli e colloquio bandito dall'ASI; che il ricorrente, già assunto dall'ASI con contratti a tempo determinato non ha ricevuto un trattamento economico di anzianità (classi e scatti stipendiali) conforme a quanto previsto dal ccnl relativo al personale non dirigente dell'ASI ed ai principi affermati dalla Comunità Europea in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio; di avere stipulato con ASI i seguenti contratti a termine: per il periodo 1.6.1993-3.5.1996 con qualifica di collaboratore professionale enti di ricerca, per il periodo 17.6.1996-16.6.2001 con qualifica di collaboratore professionale enti di ricerca, per il periodo 17.6.2001-16.6.2004 con qualifica di tecnologo 3° livello; che come si evince dal DPR 171/1991 il profilo di collaboratore professionale enti di ricerca 3° livello è stato equiparato al profilo di Tecnologo di 3°



llo; che il ricorrente pur avendo prestato per il medesimo Ente le stesse mansioni rispetto a quelle già espletate nel periodo di lavoro a termine, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato si è visto azzerare l'anzianità di servizio maturata e relativa al periodo di lavoro a tempo determinato.

In punto di diritto il ricorrente deduceva: che il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa al periodo di lavoro a termine contrasta con l'ordinamento comunitario ed in particolare con le prescrizioni contenute nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; che la causola 4 punto 1 dell'accordo quadro dispone che "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*"; che tale clausola è stata interpretata dalla Corte di Giustizia (punti 27-30 della sent. Del Cerro) nel senso che "*1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato*"; che pertanto non è legittimo escludere i lavoratori a termine dal trattamento economico di anzianità nel corso del rapporto di lavoro precario e che non è legittimo assumere a tempo indeterminato un lavoratore già impiegato come prestatore a termine prescindendo dall'anzianità maturata nel corso del precedente rapporto di lavoro precario; che nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato il D.Lgs 368/2001 all'art. 6 ha stabilito che "*al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine*"; che pertanto l'intenzione del legislatore è quella di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato anche sotto il profilo del riconoscimento dell'anzianità di servizio; che ciò è stato affermato nelle sentenze di merito richiamate in ricorso; che nel comunicato 134/2012 del 18.10.2012 la Corte di Giustizia ricorda che il principio di non discriminazione enunciato nell'accordo quadro stabilisce che il lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorano a tempo determinato, salvo che ragioni oggettive giustifichino un trattamento differente; che la Corte poi procede ad un raffronto tra la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato; che la Corte giudica la normativa italiana sproporzionata nella misura in cui esclude totalmente la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti nell'ambito di contratti a tempo determinato al fine di determinare l'anzianità al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, la retribuzione; che la sentenza richiamata trova applicazione anche nel caso di specie; che anche la contrattazione collettiva attribuisce rilevanza alla suddetta anzianità; che infatti l'art. 5 comma 3 ccnl relativo al personale non dirigente dell'ASI, del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 prescrive che "*il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del Comparto è titolo*



valutabile ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni. Gli Enti potranno altresì prevedere, nella definizione dei bandi di concorso, una riserva per il personale di cui al presente comma fino al 20% dei posti".

Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in forza di contratti a tempo determinato per il periodo dal 1.6.1993 al 16.6.2004 e conseguentemente alla ricostruzione della carriera anche ai fini dell'inquadramento nella superiore fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza; 2) condannare l'ASI a riconoscere al ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l'Istituto resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato per il periodo dal 1.6.1993 al 16.6.2004, con conseguente ricostruzione della sua carriera, anche a fini dell'attribuzione della superiore fascia stipendiale maturata; 3) condannare l'ASI al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in applicazione dell'art. 13 del citato ccnl 2006-2009 e dell'art. 7 del ccnl ASI secondo biennio economico 2008-2009, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat maturati; con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva l'ASI depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

In particolare l'Agenzia convenuta deduceva: che il ricorrente ha stipulato con l'ASI un primo contratto a tempo determinato della durata di tre anni (11.8.1993-31.5.1996) per lo svolgimento di "Attività programmatiche inerenti al programma di Biotecnologia Spaziale" e con attribuzione di una retribuzione annua lorda soltanto equiparata a quella prevista dal DPR 171/1991 per il III livello professionale- profilo Collaboratore Professionale ASI livello iniziale; che tale contratto veniva stipulato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 56 del Regolamento concernente lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale ASI e dell'art. 23 comma 2 del Dpr 171/1991; che tale contratto non operava alcun inquadramento giuridico del dipendente né veniva riconosciuta l'appartenenza ad un livello professionale desumibile dalla contrattazione collettiva di riferimento; che solo a livello economico veniva presa come riferimento la retribuzione annua lorda che veniva offerta ad un III livello professionale - profilo Collaboratore Professionale ASI a tempo indeterminato; che le parti stipulavano un secondo contratto a tempo determinato, sempre per chiamata diretta, della durata di cinque anni a decorrere dal 17.6.1996 stipulato ai sensi degli artt. 54 e 55 del Regolamento del personale ASI senza alcun riferimento al Dpr 171/1991; che anche in questo caso il contratto indicava le mansioni del dipendente come "attività nel campo dell'area biomedica e spaziale" senza alcun riferimento alla normativa contrattuale collettiva; che anche in questo caso il contratto prevedeva solo che il trattamento economico fosse da riferire a quello del III livello qualifica collaboratore professionale ASI ai sensi del Regolamento del personale dell'ASI; che di recente il Tar Lazio nella sentenza n. 9217/2013 ha affermato in situazione analoga che "non è dato rinvenire alcun formale inquadramento della ricorrente, dal punto di vista giuridico, nel III livello del profilo di tecnologo in quanto il riferimento al livello da ultimo citato è stato inserito ai soli fini economici"; che le parti stipulavano un terzo contratto a tempo determinato della durata di tre anni (17.6.2001-16.6.2004) in qualità di "Esperto nel campo biomedico e spaziale" ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 27/1999; che anche tale contratto era svincolato dall'applicazione di uno specifico contratto collettivo e con trattamento economico non corrispondente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento; che l'unico riferimento al ccnl veniva fatto all'art.5 in cui, esclusivamente ai fini del trattamento di missione, la posizione del ricorrente veniva equiparata a quella di un tecnologo di III livello; che in costanza di tale ultimo contratto il ricorrente partecipava ad una selezione indetta da ASI per il conferimento di 1 posto a tempo indeterminato di Tecnologo di III livello e, risultato vincitore, veniva assunto a tempo indeterminato; che, contrariamente ai contratti precedenti, in cui veniva specificata quale attività era demandata a svolgere il ricorrente, il contratto a tempo indeterminato non prevedeva lo svolgimento di una attività specifica in quanto la prestazione lavorativa si sarebbe dovuta svolgere



tenendo conto di quanto stabilito dal mansionario di cui al Dpr 171/1991 per il II livello-Primo Tecnologo; che le mansioni del Primo Tecnologo di II livello, in cui il ricorrente veniva inquadrato con il contratto a tempo indeterminato, non possono assimilarsi a quelle svolte in costanza dei vari contratti a tempo determinato; che infatti il 3° livello in cui il ricorrente afferma di essere stato inquadrato nei contratti a t.d. è diverso dal 2° livello in cui è stato inquadrato nel contratto a tempo indeterminato; che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che le mansioni svolte in concreto in esecuzione dei diversi contratti siano state le medesime; che non può affermarsi che le mansioni previste in astratto per i vari livelli di tecnologo siano le stesse.

Esposte alcune considerazioni in diritto L'ASI concludeva per il rigetto del ricorso.

Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa dando lettura in sala di udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, assunto dall'ASI con contratto a tempo indeterminato dal 17.6.2004 con inquadramento nel profilo professionale di Tecnologo Secondo livello, 1° fascia stipendiale, ha stipulato con ASI i seguenti contratti a tempo determinato:

- ai sensi dell'art.23 Dpr 171/91 per il periodo 1.6.1993-31.5.1996 per svolgere "*Attività programmatiche inerenti al programma di Biotecnologia Spaziale*" con la retribuzione annua lorda equiparata a quella prevista dal Dpr 171/91 per il III livello professionale-profilo Collaboratore Professionale ASI;

- ai sensi dell'art.54 del Regolamento sullo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale dell'ASI per il periodo 17.6.1996-16.6.2001 per svolgere "*attività nel campo dell'area biomedica e spaziale, con sede di lavoro in Roma*" con trattamento economico pari a quello del livello III qualifica collaboratore professionale ASI del personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato;

- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 27/1999 per il periodo 17.6.2001-16.6.2004 in qualità di Esperto nel campo biomedico e spaziale per lo svolgimento di "*attività nel campo biomedico e spaziale*".

Lamenta il ricorrente che l'ASI al momento della sua assunzione a tempo indeterminato non ha riconosciuto l'anzianità relativa al periodo di lavoro prestato presso lo stesso Ente convenuto con contratti a tempo determinato.

La domanda è fondata.

Si osserva che la direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo (clausola n. 1): a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone che: «*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*». Al punto 4 la clausola 4 prevede che "*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*».

In un caso analogo a quello che costituisce oggetto del presente giudizio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (seconda sezione) con sentenza del 13 settembre 2007, ricorrente Del Cerro, ha statuito che la nozione di «*condizioni di impiego*» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa, come quella in esame, che mira



l'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, in quanto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato. Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza 23 aprile 2009, causa C-380/07, ricorrente Angelidaki e altri.

La Corte, peraltro, ha più volte statuito che le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro possono applicarsi anche ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 23 aprile 2009, causa C-380/07, Angelidaki e a., 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, e causa C-180/04, Vassallo).

Peraltro, la Corte ha chiarito che la nozione di "ragioni oggettive" che secondo la clausola n. 4, punto 1, potrebbe giustificare un diverso trattamento, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

Alla luce della normativa comunitaria descritta e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia prestato per anni in favore dello stesso ente e in relazione a figure professionali assimilabili attività lavorativa prima di essere definitivamente assunto, non può rimanere priva di effetti, in quanto la direttiva 1999/70/CE impone di considerare l'attività lavorativa del lavoratore a termine alla stessa stregua di quella svolta con contratto a tempo indeterminato e con applicazione dei relativi istituti contrattuali, vietando discriminazioni che possano conseguire dalla mera circostanza della stipula di contratti a termine. Pertanto il lavoratore che abbia lavorato per una stessa amministrazione per un determinato arco temporale in esecuzione di uno o di una pluralità di contratti a termine non può essere trattato, sotto il profilo retributivo in maniera deteriore rispetto ad altro lavoratore che abbia lavorato per un tempo equivalente ma che sia assunto con contratto a tempo indeterminato.

Questi principi sono stati ribaditi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18.10.2012 che ha stabilito che " *La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere*".

Nella fattispecie non sussistono ragioni oggettive che possano portare ad un trattamento differenziato dei lavoratori che prima di essere assunti a tempo indeterminato abbiano svolto per lo stesso Ente attività lavorativa a tempo determinato.

Né parte resistente ha specificamente dedotto e provato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni diverse nel periodo di lavoro a termine rispetto a quelle svolte durante il



periodo di assunzione a tempo indeterminato.

Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi all'anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato e alla conseguente ricostruzione della carriera.

Per le considerazioni che precedono l'ASI va condannata a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati con la parte resistente nel periodo dal 1.6.1993 al 16.6.2004 e alla conseguente ricostruzione della sua carriera, nonché al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive maturate e maturande in applicazione dell'art. 13 del ccnl 2006-2009 e dell'art. 7 del ccnl ASI secondo biennio economico 2008-2009, oltre interessi legali come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con istrasazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'ASI per il periodo dal 1.6.1993 al 16.6.2004 e, per effetto, condanna la parte resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l'ASI per il periodo dal 1.6.1993 al 16.6.2004 e alla ricostruzione della sua carriera, nonché al pagamento in favore di delle differenze retributive maturate e maturande in applicazione dell'art. 13 del ccnl 2006-2009 e dell'art. 7 del ccnl ASI secondo biennio economico 2008-2009, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna l'ASI al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 da distrarsi.

Roma, 1.12.2014

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

